



Città di Pioltello

(Provincia Milano)

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 85 del 14/11/2013**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA PER L'ANNO 2013 DELLA COMPONENTE RIFIUTI
DEL TRIBUTO TA.R.E.S. (TASSA SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI,ART.14 D.L.201/11) AI SENSI DELL'ART.5
COMMA 1 E COMMA 4-QUATER D.L.102/13 CONVERTITO NELLA LEGGE 124 DEL 28/10/2013**

INDICE:

Art.1 oggetto del regolamento

Art.2 determinazione della tariffa TA.R.E.S. 2013

Art.3 articolazione tariffaria 2013

Art.4 utenze domestiche

Art.5 utenze non domestiche

Art.6 applicazione del tributo in funzione dello svolgimento del servizio

Art.7 agevolazioni e riduzioni applicabili alla Ta.r.e.s. 2013

Art.8 agevolazioni per l'avvio al recupero ai fini Ta.r.e.s.2013

Art.9 contenuto della dichiarazione Ta.r.e.s. 2013

Art.10 liquidazione del tributo 2013

Art.11 entrata in vigore ed abrogazioni

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il regolamento disciplina, ai sensi ed effetti dell'art.5 comma 1 e comma 4-quater del D.L.102/13 e limitatamente all'annualità 2013, l'applicazione della componente del tributo sui rifiuti e sui servizi - di cui all'art.14 del D.L.201/11 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214- diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti.

2. Le disposizioni di questo regolamento derogano- ove incompatibili- alle previsioni in materia di Tares 2013 contenute nel vigente regolamento Ta.r.e.s. approvato con deliberazione C.C n.39 del 13/06/2013. Per quanto non diversamente disposto si applicano le norme di cui al suddetto regolamento Ta.r.e.s.

3. Le disposizioni di questo regolamento non incidono in nessun modo sulla disciplina della componente servizi del tributo Ta.r.e.s. (maggiorazione di cui all'art.14 comma 13 D.L.201/11, che competenza statale) contenuta nel regolamento Ta.r.e.s. C.C n.39 del 13/06/2013- richiamato al precedente comma 2- che continua a trovare applicazione anche in relazione all'annualità 2013.

Art.2

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA TA.R.E.S 2013

1.In deroga a quanto diversamente disposto dagli articoli 13 e seguenti del vigente regolamento Ta.r.e.s. (approvato con delibera C.C n.39 del 13/06/2013):

a) la tariffa, ai sensi dell'art.5 comma 1 e comma 3 del D.L.102/13, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento di cui all'art.15 del D.Lgs.36/2003.

b) i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati – da coprire con il gettito della componente rifiuti del tributo- sono individuati tenendo conto del DPR 158/99 e determinati annualmente dal Piano Finanziario di cui all'art.14 comma 23 del D.L.201/11. Nella predisposizione del piano finanziario vengono raccolte e inserite nel piano finanziario le voci di costo del servizio non di competenza del gestore del servizio di raccolta e smaltimento, come i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso, gli accantonamenti per perdite su crediti.

2. In deroga a quanto disposto dal vigente regolamento Ta.r.e.s. e dalla delibera tariffaria C.C. n.41 del 13/06/2013 in esso richiamata., ai fini Ta.r.e.s. 2013 le categorie e le classi in cui sono suddivisi i contribuenti ed i relativi coefficienti/indici per la quantificazione delle rispettive tariffe sono individuate da apposita norma di questo regolamento,

Art.3

ARTICOLAZIONE TARIFFARIA 2013

1. In deroga -limitatamente a quanto diversamente stabilito dagli articoli 14,16,17 e 18 del vigente regolamento Ta.r.e.s.- la tariffa Ta.r.e.s. 2013 è composta dalla sola quota fissa.

2. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 gli utenti del servizio sono distinti nelle due macro-categorie delle utenze domestiche (abitazioni private) e delle utenze non domestiche (tutte le altre utenze) tra le quali viene ripartito l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa.

3. L'insieme dei costi complessivi da coprire con il tributo viene ripartito tra le categorie di utenza domestica e non domestica con riferimento alla quantità e qualità di rifiuti attribuibili ad ognuna di esse. Tale riparto viene effettuato in sede di adozione della deliberazione che stabilisce le tariffe annuali.

Art.4

UTENZE DOMESTICHE

1. Per la categoria utenze domestiche la tariffa, espressa in Euro/mq./anno, viene determinata dividendo il costo di gestione del servizio ad essa attribuibile per la superficie totale della categoria stessa.

2.L'importo del tributo dovuto da ogni contribuente per i locali occupati o detenuti corrisponde al prodotto della superficie dei locali per la tariffa unitaria. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle uguali o superiori si arrotondano ad un metro quadrato

3. Relativamente alle utenze domestiche non trova applicazione, limitatamente all'annualità 2013, quanto previsto dall'art.16 commi 1 e 2 del regolamento Ta.r.e.s.. Conseguentemente la tariffa

delle utenze domestiche (abitazioni e locali che ne costituiscono pertinenza) è unica, come disciplinata dall' art.7 di questo regolamento).

Art.5

UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le tariffe delle utenze non domestiche si articolano in 26 classi in base alla tipologia di attività svolta e al relativo coefficiente di potenziale produzione di rifiuti .

2. La tariffa per ciascuna delle classi di attività individuate nell'ambito della categoria delle utenze non domestiche è determinata dal prodotto del costo medio generale per unità di superficie per il coefficiente di produttività proprio della classe.

3. I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili . Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in Kg/mq. anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. Detto coefficiente rappresenta il parametro di rapporto di produzione dei rifiuti tra le varie classi di utenza individuate. I coefficienti di produttività sono determinati con riferimento ai valori di produttività media rilevati dalle tabelle allegate al Regolamento recante il metodo normalizzato (D.P.R. 158/99), tenuto conto della specificità che presenta la realtà di Pioltello del dato di esperienza relativo all'applicazione del previgente tributo sui rifiuti (TARSU). Le attività caratterizzate da coefficienti di produttività simili vengono aggregate in classi di contribuenza tassabili con la medesima tariffa.

4. Ai sensi di quanto previsto al precedente comma 3 ed ai fini della quantificazione del tributo relativo alle utenze non domestiche sono individuate le seguenti classi di contribuenza con relativo coefficiente di produttività specifica:

Agli effetti dell'applicazione della tassa i locali ed aree relativi alle utenze non domestiche sono classificati, sulla base degli indicati coefficienti di produttività, come segue:

Classi di attività	Coefficiente di produttività
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,601
2 Cinematografi e teatri	0,520
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,608
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,262
5 Esposizioni, autosaloni	0,785
6 Alberghi	1,047
7 Uffici, agenzie, studi professionali	0,555
8 Banche ed istituti di credito	1,094
9 Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli	1,000
10 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,651
11 Neg. part: filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar.	1,000
12 Banchi di mercato beni durevoli	1,000
13 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,785
14 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric.	0,785
15 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,785
16 Attività industriali con capannoni di produzione	1,125
17 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,785
18 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,178
19 Mense, birrerie, amburgherie	2,178
20 Bar, caffè, pasticceria	2,178
21 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.	1,717
22 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,651
23 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,973

24 Ipermercati di generi misti	1,717
25 Banchi di mercato generi alimentari	4,973
26 Discoteche, night club	0,520

5. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

6. La natura del prelievo richiede di valorizzare, ai fini della corretta individuazione della tariffa applicabile, la concreta attività esercitata in un locale o su un'area a prescindere dalle caratteristiche soggettive del contribuente. Il tributo viene pertanto liquidato con la tariffa corrispondente al tipo di attività effettivamente svolta nel locale o sull'area (o, in mancanza, con tariffa di attività simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti) senza che rilevi in alcun modo un diverso accatastamento dell'immobile o la natura giuridica dell'occupante.

Nel caso di più locali o porzioni di essi adibiti ad attività funzionalmente collegate si applica la tariffa attribuita all'attività principale svolta negli stessi alla quale gli altri locali sono asserviti.

7. Il tributo dovuto dalla singola utenza non domestica si ottiene moltiplicando la tariffa unitaria ad essa concretamente applicabile (ossia la tariffa unitaria prevista per la classe di attività cui è ricondotta quella singola utenza) per la superficie tassabile. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle uguali o superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Art. 6

APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. Il tributo è comunque applicato per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona il tributo è dovuto:

a) in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera quella minima prevista dal regolamento di nettezza urbana.

3. Le condizioni previste al comma 20 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura del 20% della tariffa, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del Servizio e al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non si sia provveduto entro 30 giorni lavorativi a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sul tributo.

Art. 7

RIDUZIONI APPLICABILI ALLA TA.R.E.S 2013

1. In deroga alle previsioni del regolamento Ta.r.e.s., in relazione alla componente rifiuti della Ta.r.e.s. 2013 è prevista l'applicazione delle seguenti riduzioni tariffarie ai sensi dell'art.14 comma 15 D.L.201/11 e dell'art.5 D.L.102/13:

a) abitazioni con unico occupante lì residente: riduzione 30%

b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: riduzione 25%

c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 25%

d) abitazioni occupate da soggetti passivi di nazionalità italiana iscritti all'aire – come tali residenti all'estero per più di sei mesi all'anno, a condizione che l'immobile sia a loro esclusiva disposizione e in quanto tale resti inutilizzato: riduzione 25%;

e) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o da altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale: riduzione 25%.

f) istituzioni scolastiche non statali : riduzione del 85%

3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse – previa verifica dei necessari requisiti- su istanza del contribuente (con allegata documentazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse) ed applicate con decorrenza dal 01/01 dell'annualità successiva a quella di presentazione della relativa istanza.

4. La riduzione legata alla condizione di unico occupante residente, ai fini Ta.r.e.s. 2013, viene riconosciuta d'ufficio in base alle risultanze anagrafiche al 31/12/2012 in quanto decorrente, come le altre riduzioni di cui al comma 1, dall'anno successivo a quello di avveramento della condizione.

5. Nell'esercizio della facoltà prevista dall'art.5 comma 1 lett.d) del D.L.102/13 ed in considerazione dell'abrogazione disposta dal comma 2 del medesimo art.5 è istituita apposita esenzione Ta.r.e.s. anno 2013 -finanziata dal gettito del tributo- per i locali e le aree occupate o comunque tenute a disposizione dal Comune.

Art.8

AGEVOLAZIONI PER L'AVVIO AL RECUPERO AI FINI TA.R.E.S. 2013

1. In deroga a quanto disposto dall'art.23 e 25 del regolamento Ta.r.e.s., ai fini Ta.r.e.s. 2013 sono individuate le seguenti specifiche agevolazioni da applicare alla tariffa/mq unitaria, con cui viene eccezionalmente liquidata la Ta.r.e.s. 2013 in base alle disposizioni dell'art.5 D.L.201/13 e di questo regolamento.

2. Ai contribuenti, utenze domestiche, che facciano utilizzo della compostiera rifiuti, e ai contribuenti, utenze non domestiche, che abbiano avviato rifiuti assimilati al recupero mediante azienda autorizzata, sono riconosciute - ai sensi dell'art.14 commi 17 e 18 del D.L.201/11- le riduzioni di cui ai seguenti commi.

3. La riduzione di cui al comma 2 relativa alle utenze domestiche trova applicazione in base ai seguenti criteri:

a) la riduzione legata al compostaggio domestico è quantificata nella misura percentuale del 10% della tariffa, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello della presentazione di apposita istanza in cui il contribuente attesta di voler praticare in modo continuativo il compostaggio. Questa istanza ha effetto anche per le annualità successive salvo modifiche delle condizioni ad esse sottese e fermo l'obbligo del contribuente di dichiarare tempestivamente al Comune l'eventuale successiva cessazione di detta attività di compostaggio.

La presentazione di detta istanza autorizza il Comune ad effettuare verifiche, anche periodiche, per accertare l'effettiva pratica del compostaggio.

b) Nel caso in cui gli operatori economici provvedano ad avviare al recupero rifiuti assimilati agli urbani, ai sensi dell'art. 21 comma 7 del D.Lgs. 22/97, ai sensi dell'art. 21 comma 7 del d.Lgs. 22/97, è applicata una riduzione di tariffa del 30%. A tal fine il produttore dovrà dimostrare a consuntivo l'avvio al recupero, attraverso copia dei formulari di identificazione del rifiuto avviato al recupero debitamente compilati e controfirmati, con apposizione del timbro a calendario, dal destinatario, per avere diritto, previo parere dell'ufficio ecologia o di tecnico incaricato, al discarico od al rimborso della tassa. La percentuale di riduzione per avere diritto al discarico o rimborso, della produzione ponderale complessiva dovrà essere almeno pari al 40% (quaranta per cento) di quella assegnata alla classe di appartenenza (dati osservatorio nazionale rifiuti).

Nel caso in cui gli operatori economici documentino spese, per acquisto di beni di consumo e/o per ammortamento di beni produttivi, non inferiori al 30% (trenta per cento) della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura almeno pari al 30% (trenta per cento) di quella assegnata alla classe di appartenenza, o un'analoga diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito, è accordata una riduzione a consuntivo, previa presentazione di idonea documentazione e parere dell'ufficio ecologia o di tecnico incaricato, del 30%.

Art.9

CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE TA.R.E.S. 2013

1. In considerazione delle peculiarità della tariffa Ta.r.e.s. 2013 così come disciplinata nel presente regolamento non trova applicazione, in relazione all'annualità 2013, la previsione di cui all'art.17 comma 1 del regolamento Ta.r.e.s. che impone di dichiarare "cognome e nome, luogo e data di

nascita e codice fiscale degli eventuali occupanti non residenti che, in aggiunta al nucleo familiare residente, dimorino in quell'abitazione in modo non occasionale.

Art.10

LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO 2013

1. In deroga a quanto diversamente disposto dell' art.16 del regolamento Ta.r.e.s., CC.N.39 del 13/06/2013, in base al presente regolamento ed alle vigenti disposizioni di legge il tributo Ta.r.e.s. 2013 viene liquidato senza tener conto della composizione anagrafica del nucleo familiare ad eccezione della rilevazione d'ufficio della condizione di unico occupante residente effettuata alla data del 31/12/2012 in considerazione delle condizioni di applicabilità di questa riduzione (rif. art.7 comma 4 di questo regolamento).

2. Relativamente ai termini dichiarativi e al versamento del tributo resta fermo quanto previsto dagli art.30 e 31 e 35 del regolamento Ta.r.e.s. già citato al comma 1.

Art.11

ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 1 gennaio 2013 sulla base di quanto disposto dall'art.53 comma 16 della Legge n.388 del 23/12/2000 così come modificato dall'art. 27 comma 8 della Legge n.448 del 28.12.2001, e dall'art.1 comma 381 della legge 24/12/2012 n.228.

2. Il presente regolamento - adottato nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art.52 D.Lgs.446/97 ai sensi ed agli effetti di quanto previsto dall'art.5 del D.L.102/13- detta disposizioni in deroga in materia di componente rifiuti Ta.r.e.s. 2013 e di agevolazioni e riduzioni applicabili all'annualità 2013 disciplinate dal regolamento Ta.r.e.s. C.C n.39 del 13/06/2013. Per quanto non diversamente normato dal presente regolamento e se compatibile, continua a trovare applicazione anche ai fini Ta.r.e.s. 2013 il regolamento Ta.r.e.s CC n.39 del 13/06/2013.

3. In applicazione delle disposizioni introdotte dal presente regolamento il Consiglio Comunale delibera nuove tariffe Ta.r.e.s. 2013 a sostituzione di quelle deliberate con atto CC n .41 del 13/06/2013.

4. Le disposizioni di cui al presente regolamento sono approvate nell'esercizio della facoltà riconosciuta ai Comuni dall'art.5 comma 1 e comma 4-quater del D.L.102/13, convertito nella legge n.124 del 28 ottobre 2013.